



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania - 95037 San Giovanni La Punta - Piazza Europa sn
tel. 0957417111- Fax 0957410717 - C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it

Decreto n° 65

del 10/07/2018

IL SINDACO

Oggetto: Conferimento incarico all'Avv. Alessandro D'Angelo per la rappresentanza e difesa di questo Ente avanti la Commissione Tributaria Regionale di Catania. Selvatico Vincenzo c/ Comune di San Giovanni La Punta + 2.

Premesso che:

- con decreto sindacale n° 31 del 07/04/2017 è stato conferito incarico all'Avv. Alessandro D'Angelo per la rappresentanza e difesa di questo Comune nei giudizi proposti avanti gli Organi di Giustizia Tributaria di cui all'elenco allegato al decreto medesimo, comprendente il nominativo del ricorrente Sig. Selvatico Vincenzo;

- con nota del 15/12/2017 il professionista incaricato ha trasmesso la comunicazione inerente il dispositivo della Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania Sezione 3 n° 12618/2017 del 14/12/2017 che ha dichiarato inammissibile il ricorso e compensato le spese di giudizio;

Visto l'atto di appello proposto avanti la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia Sezione Staccata di Catania dal Sig. Selvatico Vincenzo contro questo Comune, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania e la Riscossione Sicilia S.p.A., notificato presso lo Studio dell'Avv. Alessandro D'Angelo in data 13/06/2018 e trasmesso a questo Ente con nota ns. prot. n° 20212 del 19/06/2018, avverso la sopracitata Sentenza n° 12618/2017 del 14/12/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania Sezione 3;

Rilevato che con nota prot. n° 919/T del 03/07/2018 il Dirigente del Settore Fiscalità Locale, valutate le considerazioni esposte con la sopracitata nota ns. prot. n° 20212 del 19/06/2018 dall'Avv. Alessandro D'Angelo, ha espresso parere in ordine alla opportunità e necessità della costituzione di questo Ente nel sopracitato giudizio;

Ritenuto, pertanto, di costituirsi avanti la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia Sezione Staccata di Catania nel giudizio proposto dal Sig. Selvatico Vincenzo contro questo Comune, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania e la Riscossione Sicilia S.p.A., con ricorso notificato presso lo Studio dell'Avv. Alessandro D'Angelo in data 13/06/2018 e trasmesso a questo Ente con nota ns. prot. n° 20212 del 19/06/2018, per la rappresentanza e difesa di questo Ente;

Richiamato l'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 che prevede il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Dato atto che si procede all'affidamento diretto dell'incarico di rappresentanza e difesa nel sopracitato giudizio all'Avv. Alessandro D'Angelo per motivi di economia processuale e continuità nella difesa processuale dell'Ente in quanto legale già incaricato in primo grado con esito vittorioso per questo Comune;

Dato atto che:

- l'incarico di assistenza e di patrocinio legale, secondo quanto ritenuto dalla Corte dei Conti SS.RR. n. 6/2005, non rientra tra gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e pertanto non è soggetto all'applicazione della relativa disciplina e come peraltro affermato dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte - con deliberazione n° 362 del 25/10/2013, detto incarico è escluso dal novero degli atti da trasmettere alla Sezione di Controllo della Corte medesima (comma 173, articolo unico, Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006));

- gli incarichi di patrocinio legale si configurano come contratti di prestazione d'opera intellettuale e quindi non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);

Visto il Parere n. 2109 06/10/2017 del Consiglio di Stato – Commissione speciale -, reso all'ANAC sulla bozza delle Linee guida per l'affidamento dei servizi legali, nel quale si legge: "La selezione del contraente deve essere necessariamente orientata all'individuazione del professionista più adatto allo svolgimento della prestazione richiesta, secondo criteri che tengano conto della difficoltà dell'incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo. 5. Vero è che, tuttavia, per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art.17, comma1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione. Peraltro, andrebbe anche verificata la compatibilità di una regolazione particolarmente stringente e dettagliata con il divieto di gold plating (art.1 l. 28 gennaio 2016 n. 11, di delega per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014)".

Visto il Parere reso dal CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE all'ANAC del 21 dicembre 2017, avente come oggetto: Linee guida ANAC in materia di affidamento di servizi legali, nel quale l'organo rappresentativo dei professionisti legali si esprime nel senso che: "Sembra anzitutto più corretto, anche alla luce delle considerazioni sulla genesi della disposizione fatte negli ultimi paragrafi, ritenere che l'art. 4, col suo richiamo ai principi, intenda evocare nel nostro caso proprio (e soltanto) il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa senza mettere in discussione la facoltà di affidamento diretto intuitu personae";

Richiamati:

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario G.U.R.S. del 09/05/2008 n° 20;

Visto l'art. 30 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 17/05/2018;

Vista la delibera di G.M. n° 106 del 27/09/2017 ad oggetto: "Disciplina del compenso spettante ai Professionisti incaricati per la rappresentanza e difesa di questo Comune avanti gli Organi di Giustizia Tributaria";

Vista la Delibera di C.C. n° 25 del 15/06/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - Bilancio Pluriennale 2017/2019. Nota Integrativa al Bilancio";

Vista la Delibera di G.M. n° 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019";

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 29/11/2017 all'oggetto: "Variazione di Bilancio 2017 e Pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.";

Vista la Delibera di G.M. n° 137 del 06/12/2017 ad oggetto: "P.E.G. Armonizzato 2017/2019 dopo Variazione Bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.";

Avuto presente l'art. 163 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000 che prevede che durante la gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolati dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente medesimo;

Ritenuto che dalla mancata costituzione di questo Comune nel giudizio di che trattasi potrebbero derivare danni all'Ente medesimo, tenuto conto che il giudizio di primo grado è stato favorevole all'Ente;

DECRETA

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 Legge 241/90 e s.m.i.:

1. Che l'affidamento di assistenza e di patrocinio legale avvenga mediante trattativa diretta ai sensi dell'articolo dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
2. Di conferire incarico all'Avv. Alessandro D'Angelo con studio in Via Gabriele D'annunzio n° 35 Catania, per motivi di economia processuale e continuità nella difesa processuale dell'Ente in quanto legale già incaricato in primo grado con esito vittorioso per questo Comune, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio proposto avanti la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia Sezione Staccata di Catania dal Sig. Selvatico Vincenzo contro Comune di San Giovanni La Punta, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania e Riscossione Sicilia S.p.A., con ricorso notificato presso lo Studio del professionista medesimo in data 13/06/2018 e trasmesso con nota ns.


A
d
d

A

prot. n° 20212 del 19/06/2018, e nei successivi gradi di giudizio, salvo diversa statuizione, compresa l'eventuale fase esecutiva;

3. Di precisare che la materiale liquidazione delle competenze spettanti al suddetto professionista interverrà, con successiva determinazione a chiusura del giudizio con pronuncia definitiva, a seguito di presentazione di parcella e fattura redatta secondo i parametri di ogni singola fase introdotti con il D.M. n° 55/2014 con una riduzione del 50%, abbattuti ulteriormente del 20% nel caso di esito favorevole o del 35%, nei casi di soccombenza o abbandono del giudizio e, comunque, non superiore all'importo della sorte capitale del tributo oggetto della controversia, oltre C.P.A. ed I.V.A. nonché, nell'ipotesi di ricorsi proposti avanti l'Organo di Giustizia Tributaria aventi ad oggetto annualità diverse dello stesso tributo impugnato dal ricorrente con i medesimi motivi di impugnazione, su segnalazione del Dirigente del Servizio Fiscalità Locale, il riconoscimento di un compenso professionale per ciascun ricorso successivo pari al 30% degli onorari calcolati secondo i predetti parametri;
4. Di liquidare con successivo provvedimento dirigenziale in favore del professionista incaricato, previa presentazione di regolare fattura la somma di €.200,00 oltre C.P.A. ed I.V.A. a titolo di acconto su onorario e spese;
5. Di dare atto che l'incarico si perfeziona con la sottoscrizione del disciplinare/convenzione contenente la pattuizione del compenso spettante al professionista incaricato;
6. Di dare mandato all'Incaricato di Funzioni Dirigenziali del Settore Affari Generali ed Istituzionali di provvedere alla sottoscrizione con il legale incaricato del disciplinare di incarico ed alla adozione della relativa determinazione dirigenziale di impegno di spesa;
7. Di stabilire che la presente è determinata a contrarre ai sensi dall'art. 192 D.Lgs. 267/2000;
8. Di dare atto che il contratto di assistenza e patrocinio di cui alla presente determinazione non rientra tra gli atti di cui all'articolo 1 comma 173 della legge 266/2005;
9. Di dare, altresì, atto che gli incarichi di patrocinio legale non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);
10. Di trasmettere copia della presente al Settore Finanze ed all'Ufficio Contenzioso per gli adempimenti di rispettiva competenza e disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal Dlgs n° 97 del 25/05/2016, Sotto Sezione di Primo livello Provvedimenti – Sotto Sezione di Secondo livello Provvedimenti Organi indirizzo politico, nonché nella Sotto Sezione di Primo livello Consulenti e Collaboratori – Sotto Sezione di Secondo livello Titolari di Collaborazione e di Consulenza;

All'esito dell'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000, parere di regolarità tecnica favorevole, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.


Il Vice Segretario Generale
Incaricato di Funzioni Dirigenziali
del Settore Affari Generali ed Istituzionali
(Avv. Antonino Di Salvo)


IL SINDACO
(Antonino Bellini)



Visto
Il Dirigente del Settore Finanze
(I.D.C. Francesco Privitera Benfatto)

